



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia di Trapani

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI
QUOTIDIANI E PERIODICI

(Decreto Assessoriale 13 novembre 2002)
(Decreto Leg.vo 24 aprile 2001, n.170)
(Decreto Leg.vo 26 marzo 2010, n.59)

Approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 16.05.2011

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Il commercio di giornali e riviste è stata oggetto dell'attenzione del nostro legislatore in fasi e momenti diversi. Infatti, all'epoca dell'entrata in vigore della legge 11.06.1971, n.426, non si riscontrò in tale legge alcun elemento di esclusione per giornali e riviste dal suo ambito di applicazione. Si trattò tuttavia, di una forma di applicazione indiretta e generale, in quanto tra le ipotesi di sottrazione alla legge n.426 non vi era compresa la categoria di giornali e riviste. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.R. n.616 del 1977 il legislatore attribuì:

- con l'art.54 le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla rivendita di giornali e riviste ai Comuni;
- con l'art.52, delegò alla Regione il potere di indirizzo e programmazione della stessa attività. Quindi, abbiamo un duplice ordine di funzioni, uno che si concretizza nel potere attribuito all'Ente Comune di rilasciare le autorizzazioni, che sostanzialmente viene esercitato dal Sindaco o da un suo incaricato, e l'altro di direttiva e di indirizzo appartenente alla Regione Siciliana e rivolto ai Comuni, i quali attraverso l'adozione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, ne sostanziano l'intervento programmatico.

In seguito, sono stati emanati la legge 5 agosto 1981, n.416 concernente "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modifiche (L. 137 del 1983; L. 428 del 1984; L. 1 del 1985 e L. 67 del 1987), ed il D.P.R. 27 aprile 1982, n.268 "Disposizioni di attuazione della legge 416/81". Gli articoli 14 e 50, 26, 27 e 28 contengono nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la rivendita di giornali e riviste. I predetti provvedimenti contengono norme riguardanti i criteri cui dovranno attenersi le regioni nell'esercizio delle funzioni disciplinate dall'art.52 del D.P.R. 616 del 1967.

La Regione Siciliana dal canto suo, ha provveduto ad emanare diversi provvedimenti legislativi e direttive per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e periodici, con Decreto Assessoriale del 2 giugno 1989, ha recepito quanto contenuto nei provvedimenti legislativi di cui prima. Nella predisposizione del presente lavoro ci si è attenuti agli indirizzi ed alle direttive regionali contenute nel Decreto Assessoriale 13 novembre 2002 pubblicato sulla G.U.R.S. part I n.57 del 2002, che si uniforma ai principi stabiliti nelle disposizioni legislative precedentemente citate (L. 5 agosto 1981, n.416, art.14 sostituito dall'art.7 della L. 25 febbraio 1967, n.67), con l'aggiunta delle nuove direttive emanate alla luce delle novità normative contenute nel D.Lgs. 24 aprile 2001, n.170 di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, della Circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3538/C del 28 dicembre 2001, del precitato Decreto Assessoriale 13 novembre 2002e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE" e circolare

esplicativa n.4 del 6 ottobre 2010 dell'Assessorato delle Attività Produttive – Servizio 8^ Commercio.

ART.1

OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Busetto Palizzolo persegue gli obiettivi appresso specificati:

- 1) l'incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa a mezzo, ove se ne ravvisi la necessità, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- 2) l'articolazione omogenea nel territorio comunale della rete distributiva di vendita di quotidiani e periodici, al fine di adeguarla alla esigenze degli utenti e degli operatori dell'informazione;
- 3) la facilità di accesso dell'utenza ai punti della rete distributiva comunale.

Alla luce delle novità legislative di cui in precedenza che stanno alla base della revisione ed aggiornamento del presente piano, si terrà conto dell'esistente rete di vendita, al fine di contenere un'eccessiva proliferazione dei punti di vendita non esclusivi.

Ai fini del presente lavoro, si intende per:

- punto di vendita esclusivo, quello tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- punto di vendita non esclusivo, quello che oltre ad altre merci, è autorizzato alla vendita di quotidiani e periodici;
- punto di vendita promiscuo quello autorizzato alla vendita di quotidiani e periodici, assieme ad altri prodotti:
 - a) i punti di vendita promiscui autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge 108/99 e del D.Lgs. 170/2001 vengono considerati come punti di vendita esclusivi;
 - b) i punti di vendita promiscui autorizzati dopo l'entrata in vigore della legge 108/99 e del D.Lgs. 170/2001 vengono considerati come punti di vendita non esclusivi;
- punto di vendita stagionale, quello con autorizzazione all'attività di vendita per un periodo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno.

ART.2

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA ATTUALE

Il Comune di Busetto Palizzolo ha una popolazione residente, rilevata alla data del 31.12.2010 di 3.095 abitanti e di 1286 famiglie.

Attualmente, all'interno del territorio comunale di Buseto Palizzolo è presente un solo punto di vendita esclusivo di giornali, quotidiani e periodici:

- 1) **Bertuglia Crocefissa - Via Pietro Randazzo, n.21** – punto di vendita esclusivo inizio attività 18.10.1991, (autorizzato prima della Legge n. 108/1999 e del D.Lgs. n.170/2001).

ART.3

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

I principi a cui ispirare l'azione amministrativa in ordine alla rete di distribuzione dei quotidiani, periodici nel Comune di Buseto Palizzolo sono i seguenti:

- Mantenere i punti di vendita sopradescritti;
- Incrementare i punti di vendita esclusivi e non esclusivi sulla scorta dell'espansione della zona bassa del paese;

In quanto:

- La popolazione fluttuante raggiunge, nei mesi di luglio e agosto il massimo delle presenze per i numerosi turisti che sostano nelle strutture ricettive sorte negli ultimi anni su tutto il territorio comunale;
- In tutto il territorio comunale si sono registrati importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche nel territorio comunale, in misura tale da incidere sulle previsioni del presente piano.

Per i suddetti mutamenti (demografici, economiche, turistiche, ecc), il Comune (decreto 13.11.2002, art.9 comma 4) può procedere all'aggiornamento della situazione distributiva della rete di vendita di quotidiani, riviste, periodici, giornali, ecc. dividendo il territorio in due zone:

- Zona "A" (fraz. Bruca – Tangi – Buseto Soprano – Pianoneve - Buseto Centro)
- Zona "B" (Battaglia e Badia).

Riassumendo avremo:

Indicazione Zona	Denominazione Zona	Famiglie al 31.12.2010	Punti vendita esistenti		Punti vendita previsti		Disponibilità	
			Esclusivo	Non esclusivo	Esclusivo	Non esclusivo	Esclusivo	Non esclusivo
1	"A" = Bruca – Tangi – Buseto Sopr. – P.Neve – Buseto Centro	< 1.000 (635)	1	-	-	1	-	1
2	"B" = Battaglia – Badia	< 1.000 (641)	-	-	1	1	1	1

Ogni punto di vendita esclusivo e non esclusivo deve rispettare una distanza minima non inferiore a 350 mt., calcolati con il percorso più breve, dal punto di vendita già autorizzato.

Detta distanza minima va rispettata sia tra punti di vendita all'interno di una zona sia tra punti di vendita di zone limitrofe.

ART.4

LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA OTTIMALI

Considerato che è fatto obbligo al Comune di definire la rete dei punti ottimali di vendita ed i relativi ambiti di localizzazione, comprensiva delle esigenze dei nuovi punti vendita; considerato altresì, che il legislatore regionale al comma 5 dell'art.9 del D.A.13 novembre 2002 prevede che qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiori a 1.000, è comunque consentita l'apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo e uno non esclusivo nel rispetto dei parametri di cui al comma 4 art.9 del citato Decreto che così recita: *"Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone, i parametri di cui ai commi precedenti sono riferiti alla singola zona, tenendo conto, per quanto concerne la distanza tra singoli punti vendita, del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti"*.

Tutto quanto sopra considerato, sarebbero rilasciabili le sottoelencate autorizzazioni:

- Autorizzazioni rilasciabili Zona "A" - n. 1 non esclusiva
- Autorizzazioni da rilasciare Zona "B" - n.2 di cui: 1 esclusiva e 1 non esclusiva.

Il Comune può rilasciare autorizzazione temporanea, esclusiva e non, per un periodo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno, qualora in una zona del suo territorio, per particolari esigenze dovute ad un maggior flusso di popolazione per presenze turistiche, giusto Decreto Assessorato Turismo n.1470 del 1° giugno 2010 di individuazione del Comune di Buseto Palizzolo quale Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per il periodo Giugno-Settembre su tutto il territorio comunale.

Non rientrano nel novero dei punti di vendita da stabilirsi in forza delle presenti disposizioni, le rivendite ubicate nelle autostrade o raccordi autostradali, nelle strade di grande comunicazione, statali o al di fuori del centro abitato.

ART.5

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

L'autorizzazione amministrativa per la vendita in punti esclusivi e non esclusivi viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio nel rispetto delle previsioni del piano, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, nel rispetto dei parametri relative alle distanze minime di cui all'art.3 ultimo comma del presente regolamento.

L'autorizzazione amministrativa esclusiva e non esclusiva è rilasciabile sia a persone fisiche, sia a società di persone o persone giuridiche. E' rilasciabile una sola autorizzazione amministrativa a persona fisica. Nei casi di sub ingresso si applica il comma 3 dell'art.29 della legge regionale n.28/1999. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo i soggetti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f dell'art.2 del D.A. 13 novembre 2002. Non necessitano di autorizzazione amministrativa i soggetti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g dell'art.3 del precitato decreto assessoriale. E' fatto obbligo ai rivenditori autorizzati di assicurare parità di trattamento alle diverse testate offerte in vendita di quotidiani e periodici, nei punti di vendita non esclusivi la parità va assicurata nell'ambito delle tipologie di quotidiani e periodici offerti in vendita.

ART.6

ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda per il rilascio della autorizzazione amministrativa deve essere indirizzata al Sindaco del Comune territorialmente competente.

Il richiedente deve:

- 1) essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3, comma 2, della L.R. n.28/1999;
- 2) risiedere nel Comune di Buseto Palizzolo;
- 3) non operare continuamente alle dipendenze di terzi;
- 4) indicare l'ubicazione dell'esercizio o del posteggio sul suolo pubblico o privato;
- 5) dimostrare la materiale disponibilità del locale o dello spazio pubblico ovvero l'avvio dell'istruttoria per l'acquisizione di quest'ultimo;
- 6) dichiarare l'eventuale titolarità di altre autorizzazioni per l'esercizio di una delle attività di cui al comma b) dell'art.2 del D.A. del 13 novembre 2002 per le rivendite non esclusive.

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore e quindi una adeguata dimensione degli esercizi di vendita, è richiesta, per i punti di vendita esclusivi, una superficie minimo pari a mq.25. Tale superficie deve essere rispettata sia per l'apertura di un nuovo esercizio che per il trasferimento in nuovi locali. Per i punti di vendi non esclusivi il limite di superficie non è vincolante, sarà sufficiente una dichiarazione della superficie che viene destinata all'attività di vendita della tipologia prescelta. Il parametro della superficie minima non è vincolante nei casi in cui l'attività di vendita sia esercitata, alla data di approvazione del piano, su una superficie minore a quella minima prevista;

ART.7
FERIE E RIPOSI

La chiusura delle rivendite, per riposo infrasettimanale, ferie o nelle domeniche, sarà regolamentata in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio, mediante turni d'intesa con le organizzazioni di categoria.

ART.8
SANZIONI

Per tutte le violazioni della presente normativa si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, art.22, comma 2 e seguenti.

ART.9
NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

ART.10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e ad avvenuta pubblicazione.